



Prot. 2078

ORDINANZA N. 4 DEL 27.08.2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE E AZIONE CONTRO IL DIFFONDERSI DELLE ZANZARE DEL GENERE *Aedes* ED ALTRE SPECIE

IL SINDACO

CONSIDERATA la crescente diffusione della così detta “zanzara tigre” (*Aedes albopictus*), favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell’ultimo decennio;

VISTA la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo, al fine di scongiurare rischi di infezioni virali nella popolazione;

VISTA la nota dell’ATS Città Metropolitana di Milano (Regione Lombardia) pervenuta il 26.08.2020, che informa circa la necessità di provvedere a interventi di disinfestazione da zanzare anche mediante trattamenti programmati sia larvicidi che adulticidi dati i recenti casi di febbre WEST Nile nel territorio del Lodigiano;

RISCONTRATA la necessità, ai fini del controllo dell’infestazione, di conseguire l’obiettivo di ulteriori e più estesi interventi a carattere preventivo negli stessi spazi privati, mentre l’Amministrazione Comunale adotterà la propria opera di prevenzione, monitoraggio e bonifica in quelli pubblici;

CONSIDERATO che la zanzara tigre depone le uova in molteplici siti naturali ed artificiali ove è presente acqua stagnante;

TENUTO CONTO del disagio prodotto dall’infestazione di questi insetti, fortemente aggressivi nei riguardi delle persone;

ACCERTATO che gli interventi volti alla prevenzione ed alla lotta diffusione della zanzara tigre devono essere concentrati in particolare sullo stadio larvale acquatico dell’insetto, poiché di estrema efficacia gestionale e di maggior effetto;

RITENUTO di dover adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell’ambiente;

VISTO l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI E PROPRIETARI DI IMMOBILI, FINO A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2020 DI:

- **EVITARE** l'abbandono permanente o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, qualora questi non possano essere completamente svuotati ogni 3-4 giorni;

- **PROCEDERE**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento ogni 3-4 giorni dell'eventuale acqua in essi contenuta e al loro successivo riempimento con acqua pulita; nel caso di impossibilità allo svuotamento, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

ORDINA ALTRESI'

A) AI PROPRIETARI, AGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E A TUTTI COLORO CHE HANNO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI EDIFICI DESTINATI AD ABITAZIONE E AD ALTRI USI:

ASSICURARE lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee.

B) AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI DI CORSI D'ACQUA, SCARPATE FERROVIARIE E AUTOSTRADALI, CIGLI STRADALI:

CURARE la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;

MANTENERE le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;

ELIMINARE le eventuali sterpaglie.

C) A TUTTI I CONDUTTORI DI ORTI:

PRIVILEGIARE l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

SISTEMARE tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia, ovvero eliminarle completamente ogni tre/quattro giorni;

CHIUDERE con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

D) AI PROPRIETARI E RESPONSABILI DI DEPOSITI E ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI ROTTAMAZIONE E IN GENERE DI STOCCAGGIO DI MATERIALI DI RECUPERO:

ADOTTARE tutti i provvedimenti efficaci per evitare che i materiali stoccati all'aperto permettano il formarsi di raccolte d'acqua anche temporanee, consigliando in particolare lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire fenomeni di ristagno dell'acqua in pieghe e avvallamenti, o ancora lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

E) AI GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE, RIGENERAZIONE E VENDITA E AI DETENTORI DI COPERTONI IN GENERALE:

STOCCARE i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, possibilmente al coperto oppure, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare ogni possibile raccolta d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

F) AI RESPONSABILI DEI CANTIERI:

EVITARE raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

SISTEMARE i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

PROVVEDERE, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

AVVERTE

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Locale d'Igiene;
- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di € 103,29.

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, gli Agenti della Polizia Locale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio on line per tutto il tempo di validità. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Ecologia del Comune.

Il Sindaco
F° Mario Ghidelli